

## **TI\_GERICHTE 14.2019.70 vom 16. September 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-09-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2019.70](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2019.70)

FR: TI\_GERICHTE 14.2019.70 du 16 septembre 2019

IT: TI\_GERICHTE 14.2019.70 del 16 settembre 2019

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Convenzione di divorzio. Alimenti per i figli. Pretesi arretrati non sufficientemente specificati. Gratuito patrocinio. Probabilità di successo

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che all'udienza di discussione del 13 settembre 2017 nella causa di trattenuta di salario, le parti sono giunte a un accordo transattivo, di modo che RE 1 ha chiesto lo stralcio della procedura. Il primo giudice ne ha dedotto che – per quanto riguarda i contributi alimentari – tale accordo è subentrato a quanto stabilito con la sentenza di divorzio, sicché l'intesa raggiunta dalle parti soddisfa i requisiti di una transazione giudiziale e va parificata a una decisione esecutiva. A mente del Giudice di pace, l'istante non si è confrontata nella propria replica con questi “significativi aspetti”, ammettendo persino che le sue pretese si sono risolte in via bonale. L'escutente – egli ha proseguito – ha inoltre omesso sia d'indicare per quali mesi e in quale misura i contributi non sono stati versati, sia di fornire documentazione al riguardo. I documenti da lei prodotti riguarderebbero soltanto le spese straordinarie dei figli, sulle quali il giudice del rigetto non è tenuto a determinarsi, l'istante dovendo se del caso sottoporre la questione al giudice del merito. Onde la reiezione dell'istanza.

#### **E. 4**

Nel reclamo RE 1 fa invece valere che l'accordo concluso tra le parti nella procedura di trattenuta salariale non ha né modificato gli obblighi alimentari del padre stabiliti nella sentenza di divorzio, né accertato l'avvenuto integrale pagamento dei contributi alimentari arretrati. Il Giudice di pace avrebbe pertanto applicato in modo manifestamente errato l'art. 80 LEF, considerando quale titolo di rigetto definitivo l'accordo del 13 settembre 2017 anziché la sentenza di divorzio dell'8 luglio 2011. D'altronde, sostiene la reclamante, l'escusso non ha dimostrato con altre prove l'estinzione integrale dei contributi.

#### **E. 5**

Le convenzioni sui contributi di mantenimento, ove siano omologate dal giudice del divorzio, legittimano il rigetto definitivo dell'opposizione per le prestazioni e le obbligazioni pattuite dai coniugi (sentenze della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015, consid. 5, e 14.2014.71 del 30 luglio 2015 consid. 5.1, e i riferimenti). Nella fattispecie la precedente chiede il rigetto definitivo dell'opposizione sulla scorta della “convenzione regolante gli effetti accessori del divorzio” sottoscritta il 25 maggio 2011 dai coniugi RE 1 e CO 1. La stessa, debitamente omologata dal Pretore del Distretto con sentenza dell'8 luglio 2011, costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per gli impegni ivi assunti dall'escusso, in particolare per i contributi alimentari dovuti ai due figli

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, di fr. 1'000.– ognuno dopo la fine del l'apprendistato di \_\_\_\_\_ (sopra ad A; doc. D, 6° e 7° foglio della convenzione, ad 5), implicitamente ammessa nell'istanza.

### **E. 5.1**

Contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di pace, né l'intesa sui contributi alimentari raggiunta dalle parti all'udienza del 13 settembre 2017 nella procedura di trattenuta di salario (doc. 2), né la relativa decisione di stralcio del 26 ottobre 2017 (doc. 3) hanno modificato la convenzione omologata con la sentenza di divorzio dell'8 luglio 2011 (doc. D). Infatti, la procedura di trattenuta di salario (avviso ai debitori giusta l'art. 132 CC) è una procedura sommaria (art. 271 lett. i CPC), il cui scopo è limitato all'esecuzione della decisione o convenzione di mantenimento. Proprio per il suo carattere esecutivo, essa non comporta alcuna modifica sostanziale dell'obbligo di mantenimento.

### **E. 5.2**

Senonché il giudice del rigetto non deve verificare d'ufficio solo che l'istante abbia prodotto un titolo di rigetto dell'opposizione, ma anche, in particolare, che vi sia identità tra il credito posto in esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto ( DTF 139 III 447 consid. 4.1.1 ). La pretesa dedotta in esecuzione deve quindi essere designata in modo sufficientemente preciso perché tale controllo possa essere eseguito. O ve l'esecuzione tenda all'incasso di prestazioni periodiche, quali ad esempio i contributi di mantenimento, i salari o le pigioni, il Tribunale federale esige, sulla scorta degli art. 67 cpv. 1 n. 4 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF, che la domanda di esecuzione e il precetto esecutivo indichino l'esatto periodo per il quale la parte escutente intende procedere nei confronti del debitore ( DTF 141 III 177 consid. 2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A\_413/2011 del 22 luglio 2011, consid. 2, pubblicata in: BLSchK 2013, pag. 19), fermo restando che una designazione insufficiente al riguardo non determina la nullità del precetto esecutivo, ma unicamente la sua annullabilità (DTF 121 III 19 consid. 2/a; sentenza del Tribunale federale 5A\_861/2013 del 15 aprile 2014 consid. 2.2). Il giudice del rigetto non può quindi respingere l'istanza semplicemente perché la designazione del credito sul precetto è incompleta, errata, ambigua o formalmente diversa dalla designazione del credito risultante dal titolo di rigetto, ma unicamente se non è convinto, sulla scorta di tutti gli elementi a sua disposizione, ove siano noti all'escusso, che quella posta in esecuzione sia (perlomeno in parte) la stessa pretesa risultante dal titolo (sentenza della CEF 14.2019. 14 del 18 giugno 2019, consid. 6.3/b).

### **E. 5.3**

Nel caso concreto, la reclamante non spende una parola sulla (seconda) motivazione del primo giudice, secondo la quale essa non ha indicato "né con l'istanza, né con gli scritti successivi, per quali mesi e in quale misura detti contributi non sarebbero stati forniti, senza fornire altresì alcun documento al riguardo" . Orbene, un reclamo è sufficientemente motivato nel senso dell' art. 321 cpv. 1 CPC – ciò che la Camera verifica d'ufficio – solo se dal memoriale si evince per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii) . Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione adottata nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A\_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D\_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Se la decisione è fondata, come in concreto, su due motivazioni indipendenti, il reclamante deve contestare partitamente entrambe, pena

l'inammissibilità del ricorso (cfr. DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 con rinvii). Ne segue che, nel caso in esame, il reclamo è inammissibile.

#### **E. 5.4**

Anche volendo entrare nel merito, il reclamo sarebbe comunque da respingere. Quale causa delle sue pretese di fr. 750.– e 320.– indicate nel precetto esecutivo, l'istante si è limitata a menzionare la “differenza degli alimenti arretrati come secondo gli accordi e contributi alimentari mensili arretrati CHF 1070” (doc. C), senza specificare a quali mesi si rapportano gli importi in questione. Nell'istanza di rigetto essa ha poi unicamente precisato che “il convenuto non ha versato l'integralità degli importi inerenti ai contributi alimentari dei figli a partire dal mese di gennaio 2017”, aggiungendo, per quanto attiene alla pretesa di fr. 320.–, che si tratta della “trattenuta salariale di fr. 160.– per la durata di 2 mesi avvenuta a partire dal mese di giugno 2017”, corrispondente “alla differenza cumulata degli alimenti arretrati dei figli non versati a causa del procedimento relativo alla trattenuta salariale avviato dal convenuto nei confronti di sé stesso” (istanza, pag. 2). Riguardo ai fr. 750.–, non si evince chiaramente quale sia il periodo durante il quale l'escusso non avrebbe versato interamente gli alimenti dovuti, avendone l'istante specificato solo l'inizio (gennaio del 2017). Quanto alla pretesa di fr. 320.–, la sua causale rimane nebulosa, siccome la reclamante la designa sia come una “trattenuta salariale” sia come una “differenza cumulata di alimenti arretrati dei figli” che si sarebbe verificata in una procedura di trattenuta salariale promossa dall'ex marito “nei confronti di sé stesso”, ipotesi invero incongruente. Sembra invece che, in realtà, entrambi gli ammanchi di fr. 160.– ognuno rivendicati dalla reclamante apparentemente per i mesi di giugno e luglio 2017 siano stati oggetto della procedura di diffida ai debitori da lei promossa il 3 luglio 2017 (doc. 1 accluso alle osservazioni all'istanza), e quindi siano compresi tra gli “importi richiesti”, da lei considerati pagati nello scritto del 2 ottobre 2017 (doc. 3), all'origine dello stralcio del 26 ottobre 2017 (doc. 1). Ad ogni modo, la designazione delle pretese poste in esecuzione, del tutto carente nel precetto esecutivo, non era sufficientemente precisa neppure nell'istanza per permettere all'escusso di difendersi efficacemente, specie perché prima e dopo RE 1 ha formulato altre richieste anch'esse imprecise (primo precetto esecutivo, doc. B, e scritto del 5 gennaio 2018, doc. 4) e nella replica si è limitata a dettagliare le sue pretese per partecipazione del padre alle spese straordinarie dei figli, che non sono oggetto della procedura esecutiva in esame, lasciando addirittura intendere che le sue altre pretese “si sono risolte in via bonale”.

#### **E. 6**

RE 1 chiede di essere ammessa al gratuito patrocinio anche in questa sede, asserendo di essere sprovvista dei mezzi necessari e la sua domanda non apparendo in alcun modo priva di probabilità. Essa ritiene che la sua situazione d'indigenza non sia mutata dopo la decisione di ammissione al gratuito patrocinio del Giudice di pace (doc. B prodotto col reclamo).

##### **E. 6.1**

Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza, un processo è privo di possibilità di successo quando le prospettive di vincerlo sono notevolmente più esigue dei rischi di soccombere, al punto ch'esse non possono affatto essere considerate come serie. La condizione dell'art. 117 lett. b CPC è

invece realizzata quando le probabilità di successo e di soccombenza sono pressoché uguali, o quando le prime sono soltanto leggermente inferiori alle seconde (DTF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 476 consid. 2.2; sentenze del Tribunale federale 4A\_546/2017 del 26 giugno 2018 consid. 7.1 e della CEF 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 7).

#### **E. 6.2**

In concreto, era chiaro sin dall'inizio che il reclamo sarebbe stato votato all'insuccesso siccome la designazione dei crediti posti in esecuzione era insufficiente sia nella domanda d'esecuzione sia nell'istanza di rigetto dell'opposizione, tanto che la reclamante non ha neppure tentato di confutare tale vizio, esponendosi alla sanzione dell'irricevibilità del ricorso. La domanda di gratuito patrocinio va così respinta .

#### **E. 7**

Le spese processuali e le ripetibili vanno pertanto poste a carico della reclamante, da considerare soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Sussistendo una manifesta sproporzione tra l'onorario massimo determinato in virtù dell'art. 11 cpv. 1 e 2 RTar ( RL 178.310 ), di fr. 110.–, e le prestazioni oggettivamente necessarie e utili fornite dal patrocinatore di CO 1, non inferiori a un'ora di lavoro, le ripetibili vanno stabilite in fr. 210.– in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 RTar (v. sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019 consid. 7.2/c).

#### **E. 8**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 1'070.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta. 3. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico di RE 1, tenuta a rifondere a CO 1 fr. 210.– per ripetibili. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente  
La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.